

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Omettevano di redigere il piano esecutivo di sicurezza, senza poi provvedere al pagamento della sanzione irrogata nei termini.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

I datori di lavoro "redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2 c.p., comma 1, lettera f ter" e tale ultima norma definisce il piano operativo di sicurezza come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 e successive modifiche". Insostenibile è che il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9 si configuri come un precetto senza sanzione; il rinvio operato al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 nei termini sopra precisati è comprensivo necessariamente della sanzione prevista per la relativa violazione.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2006

Numero: 2848

Sezione: III

cod. 37

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.